

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI MENO ABBIENTI PER L'ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA

Art. 1 Oggetto

Il Comune di Anzio, al fine di favorire le classi sociali più svantaggiate e contribuire alla risoluzione del grave problema della casa, stanzierà annualmente un contributo "una tantum" che servirà quale ausilio ai soggetti meno abbienti per la stipula del contratto di locazione abitativa di immobili di proprietà privata.

Art. 2 Requisiti minimi

I contributi potranno essere assegnati ai cittadini in possesso dei seguenti requisiti minimi di cui all'art. 11 della l. n. 431/98 fissati con l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 7 giugno 1999;

- a) Contratto di locazione regolarmente registrato stipulato ai sensi della legge 431/98 – (Liberato o Concordato)
- b) Assenza di altro beneficio pubblico per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione;
- c) Reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%.
Massimo contributo assegnabile € 1800,00 + 50% delle spese di registrazione del contratto.
- d) Reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalla Regione Lazio, per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% detto importo ammonta ad € 18.000,00 (art. 50 comma 2 bis della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni).
Massimo contributo assegnabile € 1200,00 + 50% delle spese di registrazione del contratto.
- e) L'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi calcolato ai sensi dell'art. 21 della l. 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni a seguito di Deliberazioni CIPE e regionali;

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 7 giugno 1999, il contributo da assegnare può essere aumentato fino ad un massimo del 25% (restando comunque nei limiti di quanto previsto dalla propria fascia di appartenenza) nel caso in cui i nuclei familiari richiedenti includano ultra sessantacinquenni, disabili o situazioni di particolare debolezza sociale;

In alternativa dell'incremento di cui sopra (e per le stesse categorie sociali), il limite di reddito annuo indicato alle lettere a) e b) può essere innalzato fino ad un massimo del 25%.

Art. 3 Soggetti esclusi dal contributo

Sono esclusi dal contributo per l'accesso alle abitazioni in locazione coloro che:

1. non sono residenti, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, nel Comune di Anzio, alla data di pubblicazione del bando;

2. non sono titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato stipulato ai sensi della legge 431/98 - (Libero o Concordato)
3. occupino alloggi di edilizia residenziale pubblica;
4. sono titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso di un'abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
5. sono titolari di un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il 2° grado
6. usufruiscono di altre agevolazioni analoghe relative al sostegno alla locazione;
7. sono titolari di un contratto di locazione per un immobile il cui uso non è abitativo;
8. occupino un immobile rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
9. coloro che abbiano già usufruito del presente contributo nel corso degli ultimi 4 anni (contratto libero), 3 anni (contratto concordato).

Art. 4 Adempimenti

Il Comune di Anzio renderà pubblico un bando per l'accesso al contributo per l'assunzione in locazione degli immobili di proprietà privata per coloro i quali siano in possesso dei requisiti minimi stabiliti nei precedenti articoli.

Gli aventi diritto dovranno far pervenire, presso l'Ufficio Patrimonio e Casa del Comune di Anzio, le loro richieste corredate dal contratto di locazione regolarmente registrato, nonché della documentazione, o relativa autocertificazione, dell'ammontare del reddito del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi. Nell'istanza dovrà altresì essere indicato anche l'alloggio per cui si richiede il contributo, il quale dovrà avere i caratteri tipologici comparabili a quelli dell'edilizia residenziale pubblica.

L'importo del canone di locazione deve essere indicato solo ed esclusivamente al netto degli oneri accessori.

La liquidazione del contributo, che avverrà mediante atto determinativo, verrà effettuata tramite versamento diretto nei confronti del proprietario dell'immobile e sarà da considerarsi come sostegno alla locazione.

Il contributo comunale di sostegno alla locazione che verrà erogato nell'anno successivo all'attribuzione del presente contributo non potrà essere elargito per somme inferiori o uguali a quanto già liquidato.

Art. 5 Modalità di calcolo

Per l'erogazione del contributo la procedura da eseguire è la successiva:

- il contributo da assegnare è pari al canone annuo di locazione meno il 14% del reddito imponibile annuo per i soggetti inseriti in fascia A e pari al canone annuo di locazione meno il 24% del reddito imponibile annuo per i concorrenti inseriti in fascia B, così come di seguito indicato:

FASCIA A: Contributo da assegnare = canone annuo - [(reddito x 14) : 100]
 es. 7.200,00 - [(10.000,00 x 14) : 100]
 7.200,00 - 1.400,00 = 5.800,00
 5.800,00 > 1.800,00 quindi contributo attribuito € **1.800,00 + 50% registrazione del contratto**

FASCIA B: Contributo da assegnare = canone annuo - [(reddito x 24) : 100]
 es. 7.200,00 - [(10.000,00 x 24) : 100]
 7.200,00 - 2.400,00 = 4.800,00

4.800,00 > 1.200,00 quindi contributo attribuito € 1.200,00 + 50%
registrazione del contratto

Il contributo erogato, comunque, non può essere superiore alla somma degli importi di tre mensilità riportate sul contratto di locazione, fermo restando il rispetto dei limiti di cui sopra.

Es.1 FASCIA A: canone mensile x 3 = 500,00 x 3 = 1.500,00 €
€ 1.500,00 < € 1.800,00
Contributo erogabile 1.500,00 €

Es.2 FASCIA A: canone mensile x 3 = 700,00 x 3 = 2.100,00 €
€ 2.100,00 > € 1.800,00
Contributo erogabile 1.800,00 €

Il contributo verrà erogato fino ad esaurimento dei fondi previsti in bilancio, fermo restando la volontà dell'Amministrazione di concedere ulteriori finanziamenti nel corso del corrente esercizio finanziario.

Art. 6 Durata del contributo

Il Comune di Anzio stanzierà i fondi del contributo che avrà validità annuale ed è rinnovabile negli anni successivi alle stesse condizioni previste negli articoli precedenti. La concessione del contributo richiesto è vincolata alla disponibilità finanziaria del comune.

Art. 7 Controlli

Sulle istanze e sui documenti presentati dagli utenti, l'Ufficio Patrimonio e Casa effettuerà dei controlli, secondo la normativa vigente, al fine di accettarne la veridicità.

Art. 8 Disposizioni finali

L'Ufficio Patrimonio e Casa è incaricato dell'effettiva esecuzione degli adempimenti previsti dal presente regolamento, quali l'emanazione del bando, la verifica della documentazione prodotta, l'elaborazione dei dati e la successiva erogazione del contributo.